Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 15 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 2.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2471.
Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 2 dicembre 1936, alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, per il riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto, con decorrenza dal 9 dicembre 1937, restando da quest'ultima data pienamente e completamente risoluta la concessione della detta ferrovia accordata mediante R. decreto 9 dicembre 1877, n. 4199 (Serie II).

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente e per l'assunzione dell'esercizio della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Al pagamento delle somme che a norma del capitolo annesso alla convenzione di concessione, risulteranno eventualmente dovute in conseguenza del riscatto, sarà provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data dell'avvenuta notifica, la Società concessionaria dovrà presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione della annualità di riscatto. Essa dovrà inoltre presentare entro il medesimo termine la dimostrazione di aver ottemperato agli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, oltre ai documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale. Dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria.

Resterà a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2472.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2473.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 671, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 671, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2474.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in San Remo (Imperia).

N. 2474. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria in San Remo (Imperia), ed il medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Benzi Emma fu Giuseppe, Pivetta Osmida fu Bartolo o Bortolo, Sovilla Ancilla fu Emilio, Stevani Giuseppina fu Rinaldo, e consistente nel comprensorio di immobili stimati L. 1.620.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1937-XVI, n. 2475.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio di rimboschimento per la provincia di Firenze.

N. 2475. R. decreto 2 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene elevato a L. 30.000 il contributo annuo dello Stato al Consorzio di rimboschimento per la provincia di Firenze, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2476.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in provincia di Pesaro.

N. 2476. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite della provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2477.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Quadriviale, in S. Pietro di Cava dei Tirreni e della Confraternita del SS.mo Rosario, in Roccagloriosa (Salerno).

N. 2477. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Quadriviale, in S. Pietro di Cava dei Tirreni e della Confraternita del SS.mo Rosario, in Roccagloriosa (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2478.

Dichiarazione formale dei fini di n. 17 Confraternite in provincia di Pescara.

N. 2478. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 17 Confraternite della provincia di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2479.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe e Iader Bruchi », con sede in Cinigiano (Grosseto).

N. 2479. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe e Iader Bruchi », con sede in Cinigiano (Grosseto), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2480.

Modificazione della dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Decollato, in Torino.

N. 2480. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene disposta la rettifica del R. decreto 9 marzo 1936 col quale venne provveduto al l'accertamento degli scopi dell'Arciconfraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Decollato, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 19.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 8, comma 1°, le parole: « è dedotta la metà dell'importo », sono sostituite dalle parole: « è dedotto l'importo ».

Nel comma 3° dello stesso art. 8, dopo la parola: « raggiunga », sono inserite le parole: « da solo o cumulato con i possessi azionari di cui all'art. 11 ».

All'art. 10, il comma 1° è sostituito dal seguente:

« Dal capitale imponibile, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, è dedotto, per le società assoggettate alla imposta straordinaria immobiliare di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, il capitale netto valutato ai fini della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al Regio decreto-legge stesso ».

Allo stesso art. 10, dopo il comma 2°, sono aggiunti i seguenti:

« Per le società commerciali che abbiano per oggetto della loro normale attività la proprietà e la gestione di beni immobili, la detrazione del capitale valutato agli effetti del prestito redimibile è eseguita al lordo delle passività previste dall'art. 8 del citato R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

« È altresì dedotta una somma pari all'intiera quota di valore integrale dei beni immobili, di cui all'art. 22 del Regio decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, corrispondente al tempo già decorso della concessione e alla metà della quota di detto valore dei beni stessi corrispondente al tempo residuo. Il valore dei detti beni è desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della società, debitamente documentate ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Le società che alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV risultino proprietarie di azioni emesse da altre società pure soggette all'imposta, possono chiedere che venga ammesso in detrazione del capitale imponibile:

a) il 50 per cento del valore delle azioni possedute, se esso non superi il 20 per cento del capitale imponibile;

b) il 75 per cento, se superi il predetto limite.

« La detrazione stabilita dalla lettera *a*) è ammessa soltanto se il valore delle azioni possedute, da solo o cumulato con l'importo dei titoli di cui all'art. 8, raggiunga il 10 per cento del capitale imponibile.

« L'ammontare della detrazione per ogni azione posseduta è uguale al 50 o al 75 per cento del quoziente ottenuto dividendo il capitale imponibile della società emittente le azioni per il numero delle azioni in circolazione al 5 ottobre 1936-XIV, anche se aventi caratteristiche e diritti diversi, purchè di uguale valore nominale.

« Qualora alla data dell'accertamento non sia stato ancora definito il valore delle azioni possedute da detrarsi a norma del presente articolo, la detrazione stessa sarà conteggiata in via provvisoria, salvo conguaglio definitivo ».

Nell'art. 14, comma 4°, le parole: « bilancio approvato », sono sostituite dalle seguenti: « bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV ».

All'art. 18, 2° comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle società esercenti pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, anche se aventi un capitale nominale inferiore al limite predetto ».

Nell'art. 22, comma 1°, alla data « 30 giugno 1938 », è sostituita la data « 30 giugno 1939 ».

Allo stesso art. 22, dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente:

« Alle società che non si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1° del presente articolo, i prestiti suddetti possono essere concessi fino al 50 per cento dell'ammontare delle rate di imposta ».

I comma 6°, 7° e 9° dello stesso art. 22 sono sostituiti dai seguenti:

« Le eventuali rinnovazioni quadrimestrali, con o senza decurtazione di effetti cambiari emessi in dipendenza delle operazioni di cui ai precedenti comma, non possono protrarsi oltre il 1942.

« L'Ente mutuante si sostituisce allo Stato nei privilegi stabiliti dalla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette e si surroga altresì nel privilegio generale sui mobili spettante allo Stato a norma dell'art. 1957 del Codice civile, limitatamente all'ammontare del prestito da esso consentito e fino ad estinzione completa del credito.

« Tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito previste dal presente articolo e le relative rinnovazioni sono soggetti, in sostituzione delle imposte di registro, di bollo e surrogatorie, nonchè di quelle ipotecarie, alla sola tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni stesse. Gli effetti cambiari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire venti ».

Nell'art. 28, 1° comma, dopo le parole: « articoli 30 e 31 », sono inserite le seguenti: « ovvero non corrispondano l'imposta utilizzando riserve o erogando utili di bilancio ».

Il comma 2° dello stesso art. 28 è soppresso.

Nell'art. 30 il comma 1° è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto le società sono autorizzate ad impiegare direttamente riserve inscritte o non iscritte nel bilancio, in esenzione queste ultime dall'imposta di ricchezza mobile.

« Agli stessi fini le società sono autorizzate a distribuire riserve agli azionisti in esenzione dall'imposta progressiva straordinaria sui dividendi, richiamata al precedente art. 29, e dalla imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 20.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, ed al R. decreto 14 giugno 1928-VI, numero 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1:

nella lettera *b*) dopo la tabella è aggiunto il seguente comma:

« Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente ».

nella lettera *c*), secondo comma, dopo le parole: « sia stata tenuta », sono inserite le parole: « a disposizione ».

nella lettera *i*) il numero 8 è sostituito dal seguente:

« 8) I convitti, i collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dal Partito Nazionale Fascista o da Enti pubblici di assistenza; ovvero istituiti, senza scopo di lucro, da imprese o ditte private inscritte alle associazioni sindacali ».

nella lettera *l*) il 2°, 3° e 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso è ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata.

« L'imposta è applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno.

« Anche in tale caso l'imposta è però dovuta dall'esercente che è ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma ».

nella lettera *m*), l'articolo 110-*quater* (abbandoni di abitazione che dànno luogo a sgravio) è sostituito dal seguente:

« L'abbandono di una o più abitazioni dà diritto allo sgravio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo, per ciascuna delle abitazioni abbandonate, purchè sia denunziato entro tre mesi ».

Le lettere *o*), *p*) e *q*) sono sostituite dalle seguenti:

o) Il 2° comma dell'art. 132 è sostituito dal seguente:

« Alla imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.

« L'inscrizione nei ruoli della imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori di cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata ».

p) L'art. 135 è sostituito dal seguente:

« L'imposta è annuale e non è consentito alcuno sgravio nel corso dell'anno neppure nel caso di morte del cane.

« L'imposta è però ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del 2° semestre dell'anno.

« L'acquisto di un cane, già assoggettato alla imposta, e la sostituzione di un cane con un altro della stessa categoria non dànno luogo a nuova imposizione ».

q) L'art. 136 è modificato come segue:

« I possessori o detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della piastrina prescritta da applicarsi al collare. La piastrina è consegnata dall'Ufficio comunale all'atto della denuncia di cui all'articolo 134. I possessori e detentori di cani già iscritti a ruolo devono curare il ritiro — presso l'Ufficio predetto — della piastrina per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ogni anno.

« Le caratteristiche ed il costo delle piastrine, che devono essere differenti per ciascuna categoria di cani, sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, entro il mese di luglio di ciascun anno, per l'esercizio successivo.

« Alla vendita abusiva e alla contraffazione delle piastrine è applicabile il disposto dell'art. 223 ».

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 3. — Dopo il comma inserito con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 929, fra il primo e il secondo dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora per necessità inderogabili dei servizi pubblici, le Provincie suddette debbano eccedere le aliquote massime suindicate, entro i limiti normali di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, il Ministro per l'interno può, in base a motivata deliberazione dell'Amministrazione provinciale interessata, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, consentire che il riparto delle eccedenze sia fatto con rapporto proporzionale fra l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati diverso da quello prescritto dal 1° comma dell'art. 3 del suddetto R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737 ».

L'art. 3 diventa 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 febbraio 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore e dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale del Castellano in Leofara (Teramo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 29 giugno 1933 la Cassa rurale del Castellano in Leofara (Teramo) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che la suddetta liquidazione non si svolge con la necessaria speditezza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 27 del citato testo unico, alla sostituzione sia del liquidatore sia dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il rag. Luigi Brandimarte è nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano in Leofara (Teramo) ed i signori rag. Alberto Lucidi, rag. Angelo Marcozzi e rag. Maria Gattaceca sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa stessa in sostituzione rispettivamente del liquidatore e dei sindaci attualmente in carica, con i poteri e le attribuzioni previste nel capo IV del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(558)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Asti, delimitata dai seguenti confini:

Strada nazionale Torino-Genova (nel tratto Dusino-Villafranca d'Asti);

Strada comunale Villafranca-Ferrere d'Asti;

Strada provinciale Torino-Govone (nel tratto Ferrere Valfenere d'Asti);

Strada comunale Valfenera-Dusino;

Visti i decreti Ministeriali 16 luglio 1935, 17 agosto 1936 e 20 febbraio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-1937 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(532)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1° luglio 1938 - 30 giugno 1939.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1938-39 della Cassa delle ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste.	L.	1.163.000
Spese previste	»	1.163.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI
Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 75. — COLONNE.

(455)

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Numero dell'esercizio 1937-38 (1)	Numero dell'esercizio 1938-39 (2)	ARTICOLI — Denominazione (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1938-39 (Col. 4 ± 5) (6)
		PARTE I. — ENTRATA.			
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*			
1	1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	375.000	(a) + 25.000	400.000
2	2	Versamenti per Grazia Sovrana	30.000	—	30.000
3	3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	20.000	(b) — 5.000	15.000
4	4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	30.000	(b) — 15.000	15.000
5	5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	275.000	(b) — 75.000	200.000
6	6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	10.000	—	10.000
7	7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	85.000	(b) — 2.000	83.000
		Totale delle entrate ordinarie	825.000	— 72.000	753.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*			
8	8	Entrate straordinarie diverse	10.000	—	10.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*			
9	9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	—	*per memoria*
		Totale delle entrate straordinarie	10.000	—	10.000
		Partite che si compensano con la spesa.			
10	10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	400.000	—	400.000
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA.			
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	825.000	— 72.000	753.000
		Totale del titolo I	825.000	— 72.000	753.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	10.000	—	10.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—	—	*per memoria*
		Totale del titolo II	10.000	—	10.000
		Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	835.000	— 72.000	763.000
		Partite che si compensano con la spesa	400.000	—	400.000
		Totale generale	1.235.000	— 72.000	1.163.000

(a) Variazione proposta in relazione al risultato dell'esercizio finanziario 1936-37.
(b) Minore entrata prevista in relazione ai risultati dei precedenti esercizi.

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Numero dell'esercizio 1937-38	Numero dell'esercizio 1938-39	ARTICOLI — Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1938-39 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		PARTE II. — SPESA.			
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
1	1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	750.000	(a) — 50.000	700.000
2	2	Spese per la pubblicazione di sentenze	10.000	a — 5.000	5.000
3	3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	1.000	a — 500	500
4	4	Spese casuali	500	—	500
5	5	Fondo di riserva per spese impreviste	63.500	a — 16.500	47.000
		Totale delle spese ordinarie	825.000	— 72.000	753.000
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive.*			
6	6	Spese straordinarie diverse	10.000	—	10.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*			
7	7	Acquisto di titoli di rendita pubblica.	*per memoria*	—	*per memoria*
		Totale delle spese straordinarie	10.000	—	10.000
		Partite che si compensano con l'entrata.			
8	8	Restituzione e incameramento di depositi	400.000	—	400.000

(a) Diminuzione proposta in relazione ai risultati dell'esercizio 1936-37

Numero dell'esercizio 1937-38	Numero dell'esercizio 1938-39	ARTICOLI — Denominazione	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1937-38	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1938-39 (Col. 4 ± 5)
1	2	3	4	5	6
		RIASSUNTO DELLA SPESA.			
		TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	825.000	— 72.000	753.000
		Totale del titolo I	825.000	— 72.000	753.000
		TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	10.000	—	10.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	*per memoria*	—	*per memoria*
		Totale del titolo II	10.000	—	10.000
		Totale delle spese ordinarie e straordinarie	835.000	— 72.000	763.000
		Partite che si compensano con l'entrata	400.000	—	400.000
		Totale generale	1.235.000	— 72.000	1.163.000

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 25
Francia (Franco)	62, 35
Svizzera (Franco)	440, 75
Argentina (Peso carta)	5, 13
Belgio (Belga)	3, 2225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 72
Danimarca (Corona)	4, 252
Norvegia (Corona)	4, 786
Olanda (Fiorino)	10, 62
Polonia (Zloty)	360, 80
Portogallo (Scudo)	0, 8659
Svezia (Corona)	4, 91
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50% (1906)	73, 05
Id. 3,50% (1902)	70, 375
Id. 3 % Lordo	52, 20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70, 15
Id. id. 5 % (1936)	93, 825
Rendita 5% (1935)	93, 275
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 125
Id. id. 5 % - Id. 1941	103, 05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. id. 4 % - Id 15 dicembre 1943	91, 95
Id. id. 5 % - Id 1944	98, 875

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio per la bonifica di Valle Isola e Minori in provincia di Ferrara.

Con decreto Reale 25 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1937, al registro 16, foglio 130, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio per la bonifica di Valle Isola e Minori, in provincia di Ferrara.

(493)

Raggruppamento di uffici amministrativi e tecnici di Consorzi di sistemazione montana in provincia di Firenze.

Con R. decreto 30 settembre 1937, registrato dalla Corte dei conti il 15 novembre succ. al registro 14, foglio 357, è stato disposto il raggruppamento, con sede in Firenze, degli uffici amministrativi e tecnici dei Consorzi:

1° di esecuzione delle opere idraulico forestali del bacino montano del torrente S. Godenzo;

2° di esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestali del bacino montano dell'Alta Sieve;

3° di miglioramento fondiario della vallata della Carza;

4° di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Rufina;

5° di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Moscia e Rincine;

6° di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Enza o Elsa di Razzuolo;

7° di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Vicano di Pelago e Vicano di Tosi.

(538)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Magra nel comune di Comano.

Con decreto Ministeriale 3 febbraio 1938, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Magra nel comune di Comano (Massa Carrara) compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Massa Carrara, in data 12 giugno 1936.

(539)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino, con sede in Cassino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 luglio 1937-XV che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Cassino, società anonima con sede in Cassino (Frosinone) e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge suddetto;

Veduto il proprio provvedimento di pari data con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza della Banca suddetta;

Considerato che a seguito del decesso del sig. cav. Giuseppe Golini Petrarcone, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Silvestro Golini Petrarcone è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Cassino, società anonima con sede in Cassino, in sostituzione del defunto cav. Giuseppe Golini Petrarcone, con le attribuzioni ed i poteri contemplati nel ruolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(564)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa, con sede in Sulmona (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 agosto 1937-XV col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola industriale cooperativa, società anonima cooperativa con sede in Sulmona;

Veduto il proprio provvedimento di pari data col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Banca predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Banca agricola industriale cooperativa, società anonima cooperativa con sede in Sulmona, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogati di mesi 2 a decorrere dal 12 febbraio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(565)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 6 luglio 1937-XV, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti);
Veduto il proprio provvedimento, in data 6 luglio 1937-XV, con il quale si è nominato il commissario straordinario della Cassa rurale suddetta;
Considerato che il commissario straordinario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Gino Ancellotti di Cesare è nominato commissario straordinario della Cassa rurale di prestiti di Forano Sabino (Rieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del signor Argeo Giampaoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(572)

Nomina del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

Nella seduta tenuta il 2 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, il sig. cav. Ettore Polastri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(559)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa).

Nella seduta tenuta il 26 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agricola operaia di Cascina (Pisa) il sig. comm. rag. Ugo Romanzini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(573)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 882;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV, con il quale è stato autorizzato il bando di concorsi per l'anno XVI;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:

1. Economia politica corporativa nella Regia università di Sassari;
2. Diritto corporativo nella Università di Camerino;
3. Diritto e procedura penale nell'Università di Camerino;
4. Filosofia del diritto nell'Università di Urbino;
5. Diritto romano nella Regia università di Sassari;
6. Diritto commerciale nell'Università di Urbino;
7. Diritto marittimo nella Regia università di Messina;
8. Storia e dottrina del Fascismo nella Regia università di Messina.

Facoltà di economia e commercio:

1. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale nella Regia università di Catania.

Facoltà di lettere e filosofia:

1. Storia della letteratura latina medioevale nell'Università cattolica di Milano;
2. Storia medioevale nella Regia università di Palermo;
3. Archeologia e storia dell'arte antica nella Regia università di Firenze;
4. Filologia romanza nella Regia università di Bologna.

Facoltà di magistero:

1. Storia della filosofia nella Regia università di Messina;
2. Lingua e letteratura latina nella Regia università di Messina.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Igiene nella Regia università di Siena;
2. Clinica oculistica nella Regia università di Sassari;
3. Clinica dermosifilopatica nella Regia università di Sassari;
4. Clinica delle malattie nervose e mentali nella Regia università di Cagliari.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) nella Regia università di Cagliari;
2. Geografia nella Regia università di Cagliari;
3. Zoologia nella Regia università di Cagliari;
4. Botanica nella Università di Ferrara;
5. Mineralogia nella Regia università di Cagliari.

Facoltà di farmacia:

1. Fisica nella Regia università di Sassari.

Facoltà di ingegneria:

1. Architettura tecnica nella Regia università di Bologna;
2. Idraulica nella Regia università di Roma.

Facoltà di agraria:

1. Agronomia generale e coltivazioni erbacee nella Regia università di Bologna;
2. Patologia vegetale nella Regia università di Firenze;
3. Dendrometria e assestamento forestale nella Regia università di Firenze.

Facoltà di medicina veterinaria:

1. Patologia speciale e clinica chirurgica nella Regia università di Messina.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da lire sei entro il 15 maggio 1938-XVI corredata dei documenti appresso indicati:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4° certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la residenza nell'ultimo triennio;

6° certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili) nonchè la data di iscrizione al P. N. F. da rilasciarsi in carta legale dal segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente;

7° notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;

8° qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9° elenco, in dodici copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai nn. 1°, 2°, 3°, 4° e 5° devono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2°, 3°, 4°, 5° e 6° devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, o che sia ufficiale in S.E.P. della M.V.S.N. è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2°, 3°, 4° e 5°; deve invece presentare una dichiarazione della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 maggio 1938-XVI, gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato ed il concorso al quale si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi, possibilmente, in sei copie. Gli interessati devono tuttavia tener pronte, possibilmente, altre quattro copie delle pubblicazioni stesse da trasmettersi al Ministero in seguito ad eventuale richiesta.

L'ammissione potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine del 15 maggio 1938-XVI anche se le domande ed i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Tuttavia i concorrenti che si trovino all'estero, oppure nell'Africa Italiana, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 maggio 1938-XVI, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 giugno successivo.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(568)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 40 posti di grado 10° di 1ª categoria (ingegneri specializzati) nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 maggio 1930, n. 454, e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1935, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni e i Regi decreti 17 settembre 1931, n. 1345, e 4 ottobre 1935, n. 1809;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, è bandito un concorso per esami a 40 posti del grado iniziale (10°) del ruolo degli ingegneri specializzati - ruolo *B* di 1ª categoria - dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (allegato 1, tabella 1, al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, e successive modificazioni) di cui tre riservati al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'Amministrazione poste e telegrafi.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, a detto concorso non è ammesso il personale femminile.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 28 anni.

Però, il limite massimo di età è aumentato di 5 anni per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare o abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o siano stati Legionari fiumani, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo è elevato ad anni 39 per gli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A. O. I. o della causa nazionale o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, per i decorati al valore militare e per i promossi di grado militare per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente e ininterrottamente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 e per coloro che, oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concesso sui detti limiti di età un aumento di 4 anni.

Infine i limiti massimi sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo o di impiegato ausiliario a contratto a termine dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, e di chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 contava ininterrotto servizio da almeno 2 anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere muniti di laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

Per i provenienti dal cessato impero austro-ungarico sono ammessi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole di quell'ex regime.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi, servizio II, divisione I, sezione I - e corredata da tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato numero 1, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli impiegati ausiliari dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono, nel suddetto termine perentorio di 60 giorni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte, altrimenti saranno anch'essi esclusi dal concorso.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Art. 5.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per la terza prova scritta la Commissione di cui all'art. 8, detterà due temi; uno per la materia dell'elettrotecnica, l'altro per quella delle costruzioni. Il concorrente deve svolgere uno solo dei due temi, a sua scelta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nella materia da lui non scelta nella 3ª prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

Art. 7.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) che agli invalidi della guerra 1915-18 o di quella in A.O.I., ai minorati della causa nazionale, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

b) che agli ex combattenti della guerra 1915-18, ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore, se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, e, in mancanza di essi, agli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni.

I posti del concorso, eventualmente non conferiti agli impiegati ausiliari, saranno assegnati ai concorrenti estranei.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova con la qualità di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, cui si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Se la residenza di ufficio è la stessa del luogo del loro domicilio, l'assegno mensile lordo è di L. 400, ridotto a norma del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, anche se non abbia presentato espressa rinuncia, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente articolo 7.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3°) del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontario ha la durata non inferiore ai sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 10.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10°, di 1ª categoria del ruolo *B* degli ingegneri specializzati), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA.

a) Estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria o in fisica o in chimica.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare, appena possibile, il diploma suddetto;

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno comprovare tale partecipazione mediante apposita documentazione.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

Gli invalidi della guerra 1915-18 o dell'A. O. I. o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità o col libretto di pensione o col decreto di concessione della pensione, ovvero mediante copia autentica di uno dei detti documenti, o infine con dichiarazione di invalidità, rilasciata dalle rappresentanze dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale o di coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dalle competenti autorità debitamente legalizzato;

h) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa;

l) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati a contratto a termine dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*) ed *h*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell 'art. 2 del presente bando.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1. - *Matematica:*

a) Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o di più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o di più variabili, espli-

cite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche - Massimi e minimi - Applicazioni alle curve ed alle superfici.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale - Regole di integrazione - Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti - Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane - Integrali multipli: aree e volumi - Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili - Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale: Somme di vettori - Prodotto di un vettore per numero reale - Coordinate dei vettori - Prodotto interno e prodotto vettoriale - Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria - Derivate dei vettori - Gradiente - Rotazione - Divergenze.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. — *Fisica - Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili - Radiotecnica.*

a) *Fisica.*

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens; riflessione - Caratteri distintivi dei suoni - Composizione dei suoni: Legge di Fourier - Interferenza e battimenti - Risonanza acustica - Scala musicale - Voce ed udito - Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante - Riflessione e rifrazione della luce - Spettroscopia - Assorbimento della energia raggiante - Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce - Fotometria - Elettricità e magnetismo: azioni elettriche - Capacità elettrica; condensatori - Azioni magnetiche - Corrente elettrica - Fenomeni elettrolitici e teoria della pila Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica - Induzione elettromagnetica - Potenziale elettrodinamico - Coefficienti di induzione - Unità di misura - Circuiti a corrente alternata - Elettroni - Campo newtoniano; funzione potenziale - Flusso uscente da una superficie chiusa - Divergenza - Teorema di Stockes - Equazioni di Poisson e Laplace.

b) *Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili.*

Equazione di Maxwell - Propagazione per onde piane - Teorema di Pointing - Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie, resistenza e capacità in serie, resistenza, induttanza e capacità in serie, nei casi di f. e. m. costante e di f. e. m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime - Impedenza - Risonanza - Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti - Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle - Linea uniforme di lunghezza infinita - Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente - Impedenza delle linee - Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza - Linee artificiali - Circuiti telefonici aerei e in cavo - Attenuazione e distorsione - Induzione mutua fra circuiti - Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini - Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici - Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

c) *Radiotecnica.*

Costanti dei circuiti - Resistenza in alta frequenza - Effetto della pelle - Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza - Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher - Teoria del dipolo hertziano - Fenomeni di propagazione - Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi - Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche - Misure di frequenza - Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime - Aerei direttivi - Sistemi a fascio - Moltiplicazione della frequenza - Amplificazione della potenza - Radiogonometria.

3. — 1° *Tema - Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua - Alternatori - Trasformatori - Motori a corrente alternata - Illuminazione elettrica - Trasporti di energia - Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche - Misure di correnti, di voltaggi e di potenze - Misure di piccole, medie e grandi resistenze - Misure di capacità e di induttanza - Cenno sulla teoria degli errori - Prove di collaudo del macchinario elettrico.

2° *Tema - Costruzioni.*

a) Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro - Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

b) Materiali da costruzione: Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami - Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato: Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate. Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici. Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici e di case di abitazioni civili.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei due temi, a sua scelta.

MATERIE DI ESAME ORALE.

Oltre le predette materie di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quella non prescelta nella terza prova scritta:

4. — *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale - Beni dello Stato - Contratti e servizi ad economia - Bilancio dello Stato - Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato Organi contabili e di controllo - Centrali e territoriali - Servizio di tesoreria nell'Amministrazione dello Stato - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Resa dei conti.

Il Ministro: BENNI.

(518)

Concorso a 643 posti di impiegato ausiliario a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733; 17 settembre 1931, n. 1345, 4 ottobre 1935, n. 1809, convertito in legge il 9 gennaio 1936, n. 187;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Ritenuto necessario assumere 643 impiegati ausiliari;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire concorsi per l'anno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo sono banditi:

1) Per ciascuna delle residenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti, collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

I posti disponibili - cumulativi per i concorsi a) e b) - in ciascuna residenza e la relativa sede di esami sono indicati nell'allegato 1.

Le donne non sono ammesse al concorso.

2) Un concorso per esami a 321 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1809, agli impiegati avventizi,

giornalieri, diurnisti, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto, ed al personale delle ricevitorie che abbia almeno due anni di effettivo servizio nelle ricevitorie stesse alla data del presente decreto, nonchè agli orfani ed ai figli del personale postelegrafico che abbiano frequentati i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

Un decimo di tali posti è conferibile alle donne che possiedono i requisiti richiesti.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno e non abbiano sorpassato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Il limite massimo suddetto è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e di quella in A. O. I. o per la causa fascista; e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla predetta lettera *a*) si cumula con quella di cui alla successiva lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni di età.

Per gli aspiranti al concorso a 321 posti di cui al n. 2 dell'art. 1, che siano avventizi, giornalieri, diurnisti, cottimisti e supplenti in missione, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, i limiti massimi di età sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa e di quello eventualmente prestato sotto le armi.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1, e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV contava ininterrottamente servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui ai numeri 1 *b*) e 2 del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, appure della licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un Istituto regio o pareggiato. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato impero austro-ungarico.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6.

I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 3 del presente bando, e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti ai concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1, dovranno precisare a quale dei concorsi intendano di partecipare, indicando il numero d'ordine del concorso e la rispettiva residenza, secondo l'elencazione di cui all'allegato 1; impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto; elencare tutti i documenti che presentano, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio ed il recapito.

E' consentito di prendere parte ai concorsi per più residenze, limitatamente però a quelle che sono raggruppate, nell'allegato 1, contro ad una stessa sede di esami; ed in questa soltanto il candidato dovrà presentarsi a sostenere le prove.

E' quindi vietato di concorrere per residenze appartenenti a gruppi diversi; e delle domande eventualmente presentate dal candidato per concorrere a residenze non appartenenti al gruppo nella cui sede di esami il candidato stesso si presenterà per sostenere gli esami, non si terrà alcun conto.

Per concorrere a più residenze dello stesso gruppo occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo da L. 6, quante sono le residenze del gruppo alle quali l'aspirante ritiene concorrere, allegando ad una sola domanda i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati. Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle residenze dello stesso gruppo, per le quali il candidato concorre.

Gli aspiranti ai concorsi di cui al numero 1 dell'art. 1 dovranno indirizzare la domanda documentata, e le altre eventuali domande, al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II, Divisione 1ª, Sezione 1ª), e consegnarla o spedirla non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi che è indicata, nell'allegato 1, come sede di esami per i concorsi ai quali il candidato chiede di partecipare.

Entro detto termine di 60 giorni, gli aspiranti al concorso a 321 posti di cui al numero 2 dell'art. 1 dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale delle poste o all'Ufficio provinciale P. e T. più prossimo, una sola domanda documentata di ammissione al concorso. Tale domanda non deve fare riferimento ad alcuna residenza; riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori, già in servizio, nelle sedi da essi occupate; ovvero di assegnare ai medesimi ed ai vincitori provenienti dal personale delle ricevitorie od orfani o figli del personale postelegrafico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

Gli uffici anzidetti inoltreranno la domanda alla propria Direzione provinciale. Questa, qualora non sia sede di esami secondo l'allegato 2, trasmetterà la domanda alla Direzione provinciale rispettivamente indicata, nell'allegato stesso, come sede di esami. Per gli aspiranti che prestino servizio presso il Ministero, i Servizi e gli Uffici trasmetteranno la domanda alla Direzione provinciale di Roma.

I suddetti candidati al concorso a 321 posti, qualora aspirino invece a una o più sedi di quelle elencate in ciascun gruppo dell'allegato 1, dovranno prendere parte anzichè al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, ai concorsi di cui al n. 1-*b*) dell'articolo stesso, subordinatamente però a tutte le condizioni stabilite per gli estranei anche dagli articoli precedenti, compresa quella relativa all'età.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni alle destinazioni suddette o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedano nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, spedire la sola domanda o le domande di ammissione; però, dovranno inviare almeno dieci giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti; altrimenti saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione provinciale sede di esami la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi e degli eventuali accertamenti sanitari.

Art. 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove, ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi. Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità, o la fotografia di data recente, autenticata dal podestà o dal notaio, o il libretto ferroviario.

Art. 6.

L'esame, per tutti i concorsi di cui ai numeri 1 *b*) e 2 del precedente art. 1, consta di due prove scritte, secondo il programma di cui all'allegato n. 4.

La competente Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 9, formerà, per ciascuna residenza indicata nell'allegato n. 1, una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del n. 1, dell'art. 1, e una graduatoria per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 1 dell'articolo stesso, elencando i concorrenti secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami, ed escludendo i concorrenti che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

La seconda Commissione di cui all'art. 9 formerà una graduatoria generale ed unica di tutti i candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1, elencando i medesimi secondo l'ordine dei punti della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esami, ed escludendo coloro che non abbiano ottenuto in ciascuna prova almeno sei decimi e nella media delle prove stesse almeno sette decimi.

A parità di merito in ciascuna delle predette graduatorie saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni ed integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti ex telefonici di cui alla lettera *a*) del n. 1 del precedente art. 1, sono dispensati dall'esame di cui all'allegato n. 4. La Commissione di cui al seguente articolo 9 valuterà complessivamente la condotta e i precedenti di servizio di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi. Non possono essere riassunti in servizio ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per ciascun concorso la graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per ciascuna residenza dell'allegato n. 1 la Commissione competente di cui all'art. 9 assegnerà i posti dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda, dando la precedenza ai telefonici secondo l'ordine della loro speciale graduatoria disposta dal precedente art. 7, fermo restando che:

1° agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni e integrazioni;

2° agli ex combattenti della guerra 1915-1918 ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari e, in mancanza di essi, agli orfani di guerra o della causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e dall'articolo 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e relative estensioni ed integrazioni;

3° un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto e che conseguano l'idoneità negli esami.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti di ciascun concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Dopo tali assegnazioni i concorsi indicati al n. 1 dell'art. 1 si intendono esauriti.

L'Amministrazione ha però facoltà di conferire agli idonei in soprannumero i posti numericamente non coperti, in qualsiasi residenza del Regno. Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione da parte dell'idoneo, della residenza che gli sarà assegnata.

I 321 posti del concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 saranno assegnati direttamente dall'Amministrazione, secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'art. 6 e con l'osservanza delle precedenze stabilite dai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, nel modo che segue:

289 posti ai vincitori uomini;
32 posti ai vincitori donne.

Art. 9.

Due distinte Commissioni esaminatrici, da nominarsi con decreto Ministeriale, composte ciascuna di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8°, di prima categoria, membri, e di un funzionario di grado non inferiore al 9° con le funzioni di segretario — tutti appartenenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — saranno incaricate della revisione degli elaborati scritti e della formazione delle graduatorie rispettivamente per i concorsi indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente bando.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni, e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che non risultassero coperti per mancata assunzione del servizio o firma del contratto, potranno essere conferiti dall'Amministrazione con le norme di cui al precedente articolo 8.

I vincitori del concorso e gli idonei in soprannumero eventualmente assunti in servizio, hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori o che fu loro assegnata: ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 11.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 19,65, quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti; di L. 16,55, quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risieda nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo, ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli impiegati ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione del posto di impiegato ausiliario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 322 posti riservati agli estranei nelle 34 residenze per le quali sono banditi i concorsi di cui al n. 1 dell'art. 1, e relative sedi di esame.

Numero d'ordine	RESIDENZA per la quale è bandito il concorso per estranei (1)	Numero dei posti di ciascun concorso di cui alle lettere a) e b) del n. 1 dell'art. 1	Direzione provinciale delle poste, sede di esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande
1	Alessandria	6	Torino.
2	Cuneo	4	
3	Genova	20	
4	Novara	4	
5	Savona	4	
6	Torino	20	
7	Bergamo	4	Milano.
8	Como	8	
9	Cremona	4	
10	Milano	52	
11	Pavia	4	
12	Varese	4	
13	Bolzano	10	Venezia.
14	Pola	4	
15	Rovigo	4	
16	Trento	6	
17	Trieste	10	
18	Venezia	12	
19	Verona	4	
20	Bologna	20	Bologna.
21	Parma	4	
22	Reggio Emilia	4	
23	Littoria	4	Roma.
24	Perugia	4	
25	Roma	56	
26	Teramo	6	
27	Campobasso	4	Napoli.
28	Catanzaro	6	
29	Cosenza	6	
30	Matera	4	
31	Potenza	4	
32	Taranto	6	
33	Siracusa	6	Palermo.
34	Sassari	4	Cagliari.
	TOTALE	322	

(1) A norma del presente bando il candidato può concorrere per più residenze, purchè siano comprese in uno stesso ed unico gruppo, e deve quindi sostenere le prove scritte soltanto presso la Direzione provinciale delle poste, sede di esami, stabilita di contro al gruppo stesso.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Concorso a 321 posti riservati al personale di cui al n. 2 dell'art. 1.

RESIDENZA	Direzione provinciale delle poste sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande
Alessandria	Torino.
Aosta	
Cuneo	
Novara	
Torino	
Vercelli	
Genova	
Imperia	
Savona	
La Spezia	
Asti	
Bergamo	Milano.
Brescia	
Como	
Cremona	
Milano	
Pavia	
Sondrio	
Varese	
Belluno	Venezia.
Padova	
Treviso	
Udine	
Venezia	
Verona	
Vicenza	
Rovigo	
Mantova	
Fiume	
Gorizia	
Pola	
Trieste	
Zara	
Bolzano	
Trento	
Bologna	Bologna.
Modena	
Parma	
Reggio Emilia	
Piacenza	
Ancona	
Ascoli Piceno	
Macerata	
Pesaro	
Ferrara	
Forlì	
Ravenna	
Arezzo	Roma.
Firenze	
Grosseto	
Livorno	
Lucca	
Massa	
Pisa	
Pistoia	
Siena	
Perugia	
Aquila	
Chieti	
Pescara	
Teramo	
Frosinone	
Rieti	
Roma	
Viterbo	
Littoria	
Terni	
Matera	Napoli.
Potenza	
Catanzaro	
Cosenza	
Avellino	
Benevento	
Campobasso	
Napoli	
Salerno	
Bari	
Brindisi	
Foggia	
Lecce	
Taranto	
Reggio Calabria	Palermo.
Agrigento	
Caltanissetta	
Catania	
Enna	
Messina	
Palermo	
Ragusa	
Siracusa	
Trapani	
Cagliari	Cagliari.
Nuoro	
Sassari	

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 3.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CANDIDATO DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

b) Diploma originale o copia autentica, di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

E' tuttavia consentito produrre, invece del diploma originale, il corrispondente certificato, con la riserva di presentare appena possibile, il diploma suddetto.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal Prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario;

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, produrranno la semplice copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o della causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'A. O. I., e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione, ovvero la copia autentica di uno dei detti documenti. o infine una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 15 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

h) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residente all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero a cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero, o da uno degli ispettori centrali. Il certificato deve essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera g) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente Segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista a corredo del certificato, dovranno produrre il relativo brevetto di ferito.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

I concorrenti celibi o vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 4, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

Per ciascuno dei candidati al concorso per 321 posti di cui al n. 2 dell'art. 1, la Direzione provinciale, o il Servizio del Ministero, da cui dipende, compilerà una dichiarazione da allegare alla documentazione della domanda, da cui risulti la data di assunzione in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, ovvero la durata del servizio effettivo nelle ricevitorie.

I concorrenti, orfani o figli del personale postelegrafonico, debbono presentare lo stato di famiglia e una dichiarazione rilasciata dall'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, attestante che hanno frequentato i convitti permanenti dell'Istituto stesso.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), h) ed i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere c), d), e), f) ed h), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato per le operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. I., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 partecipando a relative operazioni militari corredati dalla prescritta dichiarazione integrativa e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti che siano avventizi, giornalieri, diurnisti e cottimisti, o supplenti in missione, dipendenti dall'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b) e g) purchè risulti che già, a suo tempo, abbiano presentato il certificato di nascita o l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere b) e g). Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere a), b) e g).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere c), d), e), una attesta-

zione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono; dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del presente bando.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATO AUSILIARIO

PRIMA PROVA.

Geografia: (da valere anche come prova di componimento italiano).

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Colonie e possedimenti italiani.

Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della terra. Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

SECONDA PROVA.

a) *Aritmetica*:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del 3, semplice e composta. Interesse e sconto, semplici.

b) *Nozioni di elettricità e magnetismo*:

Elettrizzazione. Conduttori e coibenti. Campo Elettrico. Potenziale. Distribuzione della elettricità sui conduttori. Potere delle punte. Capacità. Condensatori. Pile elettriche più comuni. Forza elettromotrice. Intensità. Resistenza. Legge di Ohm. Corpi magnetici Calamite. Campo magnetico. Fenomeni elettromagnetici. Elettrocalamite. Galvanometri. Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

N.B. — Il tema sarà diviso in due parti, una per l'aritmetica e un'altra per l'elettricità e magnetismo; ma è facoltà della Commissione di dettare un tema unico, comprensivo di entrambe le materie.

Il Ministro: BENNI.

(519)

Concorso a 350 posti di agente subalterno ausiliario a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 17 settembre 1931, numero 1345;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Ritenuto necessario assumere 350 agenti subalterni ausiliari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV di S. E. il Capo del Governo, per ciascuna delle 15 residenze elencate nell'allegato 1 del presente bando sono indetti:

A) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

B) un concorso per titoli a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, al quale possono concorrere:

1° gli agenti subalterni avventizi, diurnisti o giornalieri in servizio dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto;

2° i portalettere rurali effettivi, già nominati con decreto Ministeriale;

3° i fattorini che, alla data del presente decreto, si trovano in servizio alla dipendenza di uffici principali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi od anche in ricevitorie principali p. t. gestite da impiegati di ruolo, addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

4° i fattorini che, alla data del presente decreto, sono in servizio presso ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali;

5° i supplenti delle ricevitorie P. T. in servizio alla data del presente decreto;

6° i procaccia postali con obbligazione personale che, alla data del presente decreto, siano applicati ai servizi di scambisti nelle stazioni o scorta pieghi sui treni.

I concorrenti di cui ai numeri 2, 3 e 6 dovranno avere, alla data del presente decreto, almeno un anno di servizio presso l'Amministrazione e quelli dei nn. 4 e 5 almeno due anni di servizio alla data stessa, rispettivamente presso le ditte suddette o nelle ricevitorie. Il servizio militare per obblighi di leva non è computato.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1 e saranno conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico previsto dall'articolo 1-A).

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, in ciascuna residenza, con le norme del citato art. 8, ai vincitori di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 1-*B*).

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prender parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1° per mutilati od invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A. O. I. o per la causa fascista e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni :

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente articolo 1-*A*).

I limiti massimi di età nei riguardi degli avventizi, diurnisti, giornalieri e dei fattorini in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, sono aumentati del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione stessa, e di quello prestato sotto le armi.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti di cui all'art. 1-*B*) che alla data del 4 febbraio 1937-XV contavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne, ai sensi del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 4.

Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1-*B*), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di compimento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda d'ammissione ad uno dei suddetti concorsi deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato n. 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà precisare la residenza per la quale concorre, elencare tutti i documenti che presenta, ed apporre la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

E' consentito di prendere parte a concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, su carta da bollo da L. 6 ciascuna, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata l'aspirante dovrà altresì indicare l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali concorre ed impegnarsi a non chiedere trasferimenti della sede assegnata per tutta la durata del contratto.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti ai concorsi suddetti dovranno: quelli in servizio, consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale delle Poste o all'Ufficio principale p. e t. più prossimo, la domanda documentata e le altre eventuali domande, indirizzate al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione II.

Tuttavia agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nei termini di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dello scrutinio da parte della Commissione di cui al seguente art. 8, data che sarà resa nota.

Gli uffici faranno proseguire subito le domande alla Direzione provinciale da cui dipendono.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine suddetto alle competenti Direzioni provinciali od agli uffici autorizzati o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti in conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari e completamente documentate le domande di partecipazione al concorso, le dovranno man mano che pervengono trasmettere subito, insieme col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II, Divisione I, Sezione II).

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno pure:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) dell'articolo 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui ai numeri 1, 2, 3, e 6 del precedente art. 1, lettera *B*) le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sulla capacità, condotta e rendimento, e sull'anzianità di servizio.

Per gli altri concorrenti di cui ai nn. 4 e 5 il rapporto dovrà essere compilato dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi con la scorta di analoghe informazioni da richiedere rispettivamente alle Ditte concessionarie del recapito dei telegrammi e degli espressi postali, e ai Ricevitori.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina ministeriale, formerà:

1° tante distinte graduatorie degli ex telefonici che riterrà meritevoli, quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *A*), valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti;

2° tante distinte graduatorie di merito quanti sono i concorsi di cui al precedente art. 1, lettera *B*), per i concorrenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 valutando complessivamente per ciascun concorrente la capacità, la condotta, il rendimento e l'anzianità di servizio, in base al rapporto di cui all'articolo 7, nonchè gli altri titoli prodotti eventualmente dal concorrente stesso.

Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato dal candidato nella sede ove è applicato, e per la quale concorra.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni:

Per ciascuna residenza la Commissione assegnerà i posti messi a concorso per la residenza stessa, ai candidati che ne abbiano presentato la relativa domanda dando la precedenza ai telefonici di cui all'art. 1, lettera *A*), secondo l'ordine della loro speciale graduatoria.

I posti di ciascuna residenza non occupati dal personale ex telefonico saranno assegnati agli altri concorrenti che ne abbiano presentato la relativa domanda, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

1° che agli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in A.O.I. ed ai minorati della causa nazionale e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti inabili in dipendenza di operazioni militari, competono i posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

2° che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani, agli inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito; a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A.O.I. oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari; e in mancanza di essi agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti, fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni ed integrazioni;

3° che un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente decreto.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti di ciascun concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati dello stesso concorso a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Dopo tali assegnazioni i concorsi s'intendono esauriti.

I posti numericamente non coperti potranno essere conferiti dall'Amministrazione in qualsiasi residenza nel Regno ai concorrenti riconosciuti idonei dalla Commissione di cui al presente arti-

colo, nell'ordine della votazione complessiva riportata e con la osservanza delle norme predette.

Il conferimento di tali posti è subordinato all'accettazione della residenza assegnata.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata entro cinque giorni dalla data stabilita, o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti dall'Amministrazione con le norme del precedente art. 8, ultimi due alinea

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16,55 quando prestino servizio in uffici di città, con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e di L. 13,60 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette, comprensive dell'aumento di cui al R decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500 000 abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli agenti ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla Tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio, per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

Ripartizione dei 350 posti di agente subalterno ausiliario nelle 15 residenze per le quali sono banditi i concorsi

Numero d'ordine	RESIDENZA per la quale il concorso è bandito	Numero dei posti di ciascun concorso
1	Alessandria	4
2	Aosta	4
3	Brescia	4
4	Bolzano	8
5	Cagliari	6
6	Catania	10
7	Firenze	20
8	Genova	24
9	Milano	100
10	Napoli	14
11	Novara	4
12	Roma	100
13	Rovigo	4
14	Trieste	24
15	Venezia	24
	TOTALE	350

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI CHE IL CONCORRENTE DEVE UNIRE ALLA DOMANDA

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Titolo di studio originale o copia autentica.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'Ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti, per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato con le Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante apposita documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione, oppure copia autentica di uno dei detti documenti; o infine una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia e della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta

da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

h) Certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare il detto certificato.

Per avvalersi dei benefici, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dello art. 5 è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Altri titoli che il concorrente intenda di presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*), del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*) nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 o in quella in Africa Orientale Italiana, o in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, partecipando a relative operazioni militari, e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I concorrenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *B*) dell'articolo 1, sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*) e *g*) del presente allegato 2, sempreché risulti che abbiano già a suo tempo esibito per l'ammissione in servizio il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *b*), e i documenti militari e delle eventuali benemerenze di guerra e fasciste.

Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*), *g*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'articolo 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del presente bando.

Il Ministro: BENNI.

(520)

Concorso a 50 posti di agente subalterno ausiliario a contratto con mansioni di guardafili, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 17 settembre 1931, n. 1345;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 343;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Ritenuto necessario assumere 50 agenti subalterni a contratto nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con mansioni di guardafili;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 7 ottobre 1937-XV, di S. E. il Capo del Governo, sono indetti:

A) un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine con mansioni di guardafili, riservato, ai sensi dell'art 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i quali abbiano disimpegnato durante il servizio di ruolo mansioni di guardafili;

B) un concorso per titoli a posti di agente subalterno a contratto a termine con mansioni di guardafili, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

A questo concorso possono partecipare gli operai guardafili che, alla data del presente decreto, e da almeno due anni, siano a disposizione dei Circoli delle costruzioni telegrafiche dell'Amministrazione P. e T. per i lavori di linea.

Art. 2.

I posti disponibili sono 50, e debbono essere conferiti con precedenza, ai sensi del seguente art. 8, al personale ex telefonico di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1.

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, con le norme del citato articolo 8, ai vincitori del concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1.

Art. 3.

Ai suddetti concorsi possono prendere parte gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di anni 5:

1° per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani,

3° per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

4° per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o per la causa fascista, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

2° per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiamo partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I limiti massimi di età nei riguardi degli operai guardafili sono aumentati del periodo di servizio prestato sotto le armi e di quello prestato alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, calcolando un anno di servizio per ogni 250 giornate di lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi degli operai guardafili che alla data del 4 febbraio 1937-XV contavano complessivamente non meno di 500 giornate di effettivo lavoro alla dipendenza dei Circoli delle costruzioni telegrafiche.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1-A.

Art. 4.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 lettera B), gli aspiranti dovranno essere muniti della licenza di scuola elementare o del certificato di complemento della scuola stessa.

Sono ammessi i titoli di studio conseguiti prima dell'armistizio presso il cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati.

Art. 5.

La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'art. 1 deve essere redatta su carta da bollo da L. 6. I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 2 al presente bando.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare tutti i documenti che presenta ed apporvi la propria firma, specificando oltre il cognome, il nome e la paternità, anche il domicilio od il recapito.

La domanda non dovrà fare riferimento ad alcuna residenza, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori nelle sedi ove essi prestano servizio, ovvero di assegnare ai medesimi altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

La domanda documentata dovrà essere indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II, Divisione I - Sezione II; però il concorrente dovrà consegnare o spedire la domanda stessa non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Circolo delle costruzioni telegrafiche da cui dipende

Tuttavia agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di spedire la sola domanda nei termini di 60 giorni, salvo ad inviare i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dello scrutinio da parte della Commissione di cui al seguente art. 8, data che sarà resa nota.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine suddetto ai competenti Circoli delle costruzioni telegrafiche ovvero che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

I Circoli inoltreranno le domande alle Direzioni provinciali, corredandole delle notizie di cui al seguente art. 7.

Art. 6.

All'atto del ricevimento o dell'arrivo delle domande le Direzioni provinciali dovranno esaminare tutti i documenti ed accertarsi della loro regolarità.

In caso di rilievi, li restituiranno subito agli interessati, invitando i medesimi a provvedere alla regolarizzazione dei documenti in conformità alle norme del bando.

Le Direzioni provinciali, riconosciute regolari e completamente documentate le domande, le trasmetteranno subito di volta in volta, insieme col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio II, Divisione I, sezione II).

Le Direzioni invieranno poi:

1° un elenco del personale ex telefonico di cui alla lettera A) dell'art. 1 del presente decreto;

2° un elenco alfabetico degli altri concorrenti.

Art. 7.

Per ciascuno dei concorrenti di cui al precedente art. 1, lettera B), le Direzioni provinciali, con la scorta delle notizie fornite dai Circoli delle costruzioni, compileranno un breve rapporto sulla capacità, condotta e rendimento, precisando da quanto tempo sia a disposizione dei Circoli stessi e il numero delle giornate lavorative prestate.

Art. 8.

Una Commissione, di nomina Ministeriale, formerà:

1° una graduatoria speciale degli ex telefonici che riterrà meritevoli, valutando complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti.

2° una graduatoria di merito per i concorrenti operai guardafili, valutando complessivamente, per ciascun concorrente, la capacità, la condotta, il rendimento, ed il numero delle giornate lavorative prestate, in base al rapporto di cui allo art. 7, nonchè i titoli eventualmente prodotti dal concorrente stesso.

Nella valutazione del servizio sarà tenuto speciale conto di quello prestato in qualità di agente giornaliero alla sorveglianza di un tronco di linea.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni.

L'Amministrazione assegnerà i 50 posti messi a concorso anzitutto al personale ex telefonico, compreso nella speciale graduatoria di cui al n. 1° del presente articolo, e i posti rimanenti al personale compreso nella graduatoria di cui al n. 2° del presente articolo, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, fermo restando:

1° che agli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana ed ai minorati della causa nazionale, o a coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, competono posti fino al raggiungimento della proporzione, stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni e integrazioni;

2° che agli ex combattenti della guerra 1915-1918, ai legionari fiumani agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito, a coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari e in mancanza di essi agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, e agli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, competono i rimanenti posti fino al raggiungimento della proporzione stabilita per l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni e integrazioni.

3° che un decimo dei posti è riservato a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del presente decreto.

L'indicata aliquota è elevata a non oltre la metà dei posti in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati a favore dei quali è prevista analoga riserva dai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di 5 anni e con la qualifica di agente subalterno ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla data stabilita o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti, potranno essere conferiti dall'Amministrazione con le norme del precedente articolo 8.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove, in qualsiasi tempo.

Art. 10.

Agli agenti ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 16,55 quando prestino servizio in uffici di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di lire 13,60 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette, comprensive dell'aumento di cui al R. decreto 24 settembre 1936, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, sono corrisposte integralmente quando l'agente ausiliario risieda nell'abitato principale delle città con oltre 500.000

abitanti; negli altri casi si applicano le riduzioni sul decimo ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n 561.

Agli agenti ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

ALLEGATO N. 1.

DOCUMENTI DEBITAMENTE LEGALIZZATI
CHE IL CONCORRENTE DEVE UNIRE ALLA DOMANDA:

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del tribunale e dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Titolo di studio originale o copia autentica.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o da medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, o da medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici

Tuttavia, per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo, con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia del foglio matricolare militare o del congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 produrranno la semplice copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, mentre coloro che siano ex combattenti della guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato con le Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, produrranno detta copia annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I cittadini che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1936-XIII al 5 maggio 1936-XIV, dovranno comprovare la loro partecipazione alle operazioni stesse mediante documentazione.

Gli invalidi della guerra 1915-1918 o di quella in Africa Orientale Italiana o della causa nazionale e coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, dimostreranno la loro qualità producendo il libretto di pensione o il decreto di concessione della pensione; oppure copia autentica di uno dei detti documenti.

I decorati al valore militare e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, e gli orfani dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, siano caduti in dipendenza di operazioni militari, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato.

h) Certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella precedente lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità; o infine una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi e mutilati.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista che vi risultino ininterrottamente iscritti dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento di cui sopra, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti celibi e i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare questo certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, a norma dell'art. 5, è coniugato; e quanti figli siano viventi alla data stessa.

l) Altri titoli che il concorrente intenda presentare.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) ed *i*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti ex telefonici, di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), nonchè i documenti relativi al servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, o di quella in Africa Orientale Italiana, o in servizio non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, partecipando a relative operazioni militari, e i documenti relativi alle benemerenze della causa fascista.

I guardafili avventizi con sorveglianza di tronco sono dispensati dal presentare i documenti prescritti dalle lettere *a*), *b*), e *g*), del presente allegato, semprechè risulti che abbiano già, a suo tempo, esibito per l'ammissione in servizio, il certificato di nascita, il titolo di studio di cui alla lettera *b*), e i documenti militari o delle benemerenze di guerra o fasciste. Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*) e *g*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) del art. 3 del presente bando.

Il Ministro: BENNI.

(521)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.